

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE
N. 13/22
Proc.to n. 7/22 RGPF – n. 7/22 RGTF
IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da
Avv. Massimo Garzilli – Presidente
Avv. Maria D’Angelo– Vice Presidente
Avv. Roberta Leoni – Relatore

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto ai nn. 7/22 RGPF e 7/22 RGTF promosso nei confronti della già tesserata e Consigliere Federale XXXX

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 05.09.2022, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale la tesserata XXXX, già Consigliere Federale, per aver reso al Procuratore Federale ed al Procuratore Nazionale dello Sport, nell’ambito delle indagini relative al procedimento iscritto a ruolo con il numero 24/21, false dichiarazioni affermando di trovarsi, il 25.10.2021, data del Consiglio Federale, a casa in Sicilia quando in realtà stava partecipando ad una riunione insieme al Presidente dell’associazione XXXX ed altri consiglieri che si svolgeva contestualmente al Consiglio Federale.

Il Procuratore contestava quindi alla XXXX la violazione gli artt. 7 bis, primo e terzo comma, nonché 1.1 e 1.5 del Regolamento di Giustizia, dell’art. 11 dello Statuto Federale, degli artt. 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e dell’art. 3 - dovere di correttezza e lealtà - del Codice Etico Federale. Il Tribunale, fissata davanti a sé l’udienza di discussione, invitava l’incolpata a produrre memorie difensive.

All’udienza del 19.10.2022, presenti il Procuratore Federale ed il Procuratore aggiunto nonché l’Avv. Petronilla Patti, difensore dell’incolpata, sentite le parti che si riportavano a quanto eccepito e rappresentato, rispettivamente, nell’atto di deferimento e nella memoria difensiva ritualmente pervenuta con allegata documentazione, il Tribunale, ritenuto necessario ai fini del decidere, disponeva l’acquisizione degli atti relativi all’avvio del procedimento n. 24/21 RG.PF unitamente all’avviso di convocazione della XXXX.

Il procedimento veniva quindi rinviato per la discussione al 18.11.2022.

All’udienza del 18.11.2022, preso atto del deposito da parte della Procura della documentazione richiesta, le parti venivano invitate a precisare le proprie conclusioni.

Il Procuratore Federale concludeva insistendo per il rigetto delle eccezioni preliminari di nullità sollevate dalla difesa e nel merito chiedeva la condanna dell’incolpata alla sanzione della sospensione per mesi sei; la difesa insisteva per l’accoglimento delle eccezioni preliminari ed in subordine, nel merito, per l’assoluzione della propria assistita.

Il Tribunale si riservava di decidere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, questo Tribunale ritiene le eccezioni di nullità sollevate dalla difesa infondate avendo la Procura Federale esercitato l'azione disciplinare nel rispetto dei termini regolamentari di cui agli artt. 44 bis e 44 ter del Regolamento di Giustizia.

Dalla documentazione acquisita si evince infatti che il procedimento è stato iscritto nel registro in data 03.03.2022, che in data 29.04.2022, prima della scadenza del termine di giorni sessanta fissato dall'art. 44 ter Regolamento di Giustizia, il Procuratore Federale formulava istanza di proroga delle indagini che veniva concessa con provvedimento del 03.05.2022.

In data 28.06.2022 il Procuratore notificava alla XXXX l'avviso conclusioni indagini e concedeva all'inculpata il termine di sette giorni liberi come da regolamento per poi provvedere ad esercitare l'azione disciplinare con l'atto di deferimento del 5.09.2022, tempestivamente depositato tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale (dal 1 agosto al 31 agosto).

Ne consegue che, per quanto sopra esposto, le eccezioni di nullità sollevate dalla difesa non meriano di trovare accoglimento.

Entrando nel merito, le evidenze processuali consentono di ritenere l'azione disciplinare promossa dalla Procura Federale infondata per le motivazioni che seguono.

Dalla lettura del deferimento oltre che dalla documentazione acquisita e precisamente dal decreto di archiviazione del 15.02.2022 allegato alla memoria difensiva depositata per l'udienza del 19.10.2022, si evince che la Procura Federale, a seguito della ricezione della relazione intermedia dell'Organismo di Vigilanza della Fids con la quale venivano segnalate una serie di denunce di *"presunte irregolarità nel funzionamento degli organi apicali che avrebbero comportato disfunzioni operative e violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo degli statuti e dei regolamenti"* (cfr. decreto di archiviazione del 15.02.2022), apriva il procedimento disciplinare iscritto a ruolo con il numero 24/21 che, all'esito delle indagini, si concludeva con il citato decreto di archiviazione con riserva di riapertura. Nel corso delle indagini del procedimento 24/21, la Procura Federale sentiva, tra gli altri, l'odierna inculpata, all'epoca dei fatti Consigliere Federale, che, convocata con la missiva del 10.12.2021 acquisita e agli atti, in occasione dell'audizione del 16.12.2021 rilasciava le dichiarazioni asseritamente false per cui oggi si procede.

Ora, con riferimento alla falsità delle dichiarazioni, la Procura Federale ha prodotto unitamente al deferimento, copia dei verbali del 16.12.2016 relativi alle dichiarazioni rilasciate nell'ambito del procedimento 24/21 dalla XXXX e dalla tesserata e Consigliere Federale XXXX unitamente agli screen shot estratti dal cellulare di quest'ultima ed inviati dalla XXXX con i quali l'inculpata, il giorno del 25.10.2021, in occasione del Consiglio Federale, diversamente da quanto riferito al Procuratore al quale dichiarava di aver detto alla XXXX di trovarsi in quel momento a casa in Sicilia, le scriveva *"arrivata ora. Sono con XXXX e gli altri. Tu dove sei?"*.

La XXXX non ha contestato la veridicità e la riconducibilità dei messaggi inviati alla XXXX per cui appare provato che la XXXX, in sede di audizione, il 16.12.2021, ha dichiarato al Procuratore Federale circostanze non veritiere nel momento in cui ha riferito di aver comunicato alla XXXX di trovarsi a casa il giorno del Consiglio Federale, circostanza questa smentita dai messaggi acquisiti e, si ripete, non contestati.

Tuttavia, malgrado l'art. 7 bis Regolamento di Giustizia contestato dalla Procura Federale all'inculpata, al comma 3, prevede che *"Chiunque, escusso in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale ovvero agli Organi di Giustizia, renda dichiarazioni false, reticenti o mendaci, è punito, salvo che il fatto non costituisca illecito più grave, con la sanzione della sospensione da ogni attività federale per un periodo non inferiore a mesi sei"*, al fine di verificare l'applicabilità del principio al caso per cui si procede, è necessario un approfondimento per comprendere l'effettiva portata della norma citata.

In primo luogo, a giudizio di questo Tribunale, appare dirimente accertare con quale qualifica processuale la XXXX è stata sentita in occasione dell'audizione del 16.12.2021, e quindi se semplicemente come

persona informata sui fatti come asserito dalla Procura Federale o come sostenuto dalla difesa, soggetto sottoposto ad indagine.

Come già precisato, l'odierna incolpata è stata sentita nel corso del procedimento 24/21 aperto a seguito della segnalazione di presunte condotte antiregolamentari da parte degli organi apicali della Federazione in quanto all'epoca Consigliere Federale.

Nella missiva con la quale la XXXX è stata convocata dinanzi alla Procura Federale, malgrado non sia specificato se come persona informata sui fatti o indagata, la chiara indicazione “*eventualmente assistita da persona di sua fiducia*”, non lascia dubbi sulla sua qualifica di indagata tanto che l'audizione si è svolta in presenza del suo difensore.

Si evidenzia inoltre che mentre nella convocazione viene richiamato il generale obbligo di collaborazione imposto ai tesserati ed affiliati, nulla viene detto dell'obbligo di verità imposto dall'art. 7 bis comma 3 Regolamento di Giustizia a lei contestato, diffida che necessariamente deve precedere l'audizione della persona informata sui fatti che potrebbe essere anche un soggetto estraneo alla Federazione.

La XXXX è stata dunque convocata dalla Procura Federale come soggetto sottoposto alle indagini non avendo ricevuto la diffida di cui al terzo comma dell'art. 7 bis Regolamento di Giustizia ed avendo partecipato con l'assistenza del difensore.

Ciò detto, ulteriore questione da affrontare resta quella di accertare se l'indagato sia anch'esso destinatario del divieto di rendere false dichiarazioni così come previsto dall'art. 7 bis comma 3 Regolamento di Giustizia o viceversa, come peraltro ritenuto da questo Tribunale e già precisato nella sentenza resa nel procedimento 17/18 che qui si richiama, ne sia esente attesa la sua posizione processuale.

Ora, analizzando l'art. 7 bis Regolamento di Giustizia, appare evidente come il legislatore sportivo abbia voluto chiaramente distinguere il diverso obbligo di collaborazione con gli Organi di Giustizia di cui ai primi due commi imposto ai soli tesserati ed affiliati, dal divieto di rendere dichiarazioni false e/o reticenti di cui al terzo comma, nel momento in cui, utilizzando il termine *chiunque*, ha evidentemente ritenuto di dover ampliare la platea dei destinatari oltre i confini del tesseramento e della affiliazione.

Sarà quindi necessario verificare se la previsione generale ed astratta di cui all'art. 7 bis, comma 3 Regolamento di Giustizia che impone a *chiunque* un generale divieto di rendere dichiarazioni false e/o reticenti, sia o meno opponibile anche al soggetto sottoposto ad indagini ovvero all'incolpato per fatti non ammessi e/o negati in sede di audizione dinanzi al Procuratore Federale alla luce dei principi informativi del processo.

E' noto che il tema della incompatibilità tra l'obbligo di verità ed il diritto di difesa delle parti è stato oggetto di riflessione da parte della dottrina che ha concluso ritenendo che, ove riconosciuto, finirebbe per compromettere il diritto di difesa delle parti, determinando una compressione della loro libertà di perseguire i propri interessi individuali nel processo.

Si è pertanto ritenuto che tra le garanzie fondamentali del processo vi sia il diritto della parte di rifiutarsi di ammettere l'esistenza di fatti e di esibire prove a sé sfavorevoli, in ossequio al principio generale secondo cui *nemo tenetur edere contra se*, arrivando persino ad ipotizzare l'esistenza di un vero e proprio diritto alla menzogna processuale.

Del resto, imporre alle parti il dovere di dire la verità, così snaturando la loro posizione obbligandole artificialmente all'imparzialità ed alterando la natura contraddittoria del processo, sarebbe giuridicamente ingiusto e moralmente inopportuno.

Ne consegue che la incompatibilità tra l'obbligo di dire il vero e la qualità di parte è diretta espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Carta fondamentale.

Da quanto detto consegue, in un'ottica costituzionalmente orientata del processo, che il termine *chiunque* utilizzato dal legislatore sportivo al comma 3 dell'art. 7 bis Regolamento di Giustizia non possa ricomprendere anche il soggetto sottoposto ad indagini ovvero incolpato, al quale non può essere imposto un obbligo di dire il vero proprio su quei fatti per i quali è indagato e/o incolpato.

Argomentare diversamente significherebbe privare di qualsiasi rilevanza la profonda differenza tra la persona informata sui fatti e/o testimone e l'indagato.

Tanto è vero che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza sportiva, qualora nel corso dell'audizione emergano circostanze disciplinarmente rilevanti che lo possano riguardare, il Procuratore Federale ha l'obbligo di sospendere l'audizione e di avvertire il soggetto escusso del cambiamento di posizione da persona informata sui fatti ad indagato proprio nel rispetto del diritto di difesa.

Ne consegue che se la persona informata sui fatti e/o il testimone ha l'obbligo di dire il vero, non altrettanto può dirsi per l'indagato e/o l'incolpato, a nulla rilevando la circostanza che le dichiarazioni false e/o reticenti siano state rese dall'incolpato in sede di audizione nella qualità di persona informata sui fatti, qualora *il diritto alla menzogna* abbia riguardato proprio quei fatti per i quali è stato poi deferito ed incolpato.

A tal riguardo si evidenzia che, a seguito dell'archiviazione del procedimento 24/21, la Procura Federale apriva, a stralcio, un nuovo procedimento iscritto a ruolo con il numero 6/22 nel quale la XXXX risultava soggetto sottoposto alle indagini unitamente agli altri Consiglieri Federali, sempre per presunte irregolarità nella gestione federale, con ciò confermando la posizione di indagata da lei assunta anche in occasione dell'audizione del 16.12.2021 malgrado conclusosi con l'archiviazione.

Va da sé che nessuna censura può essere mossa alla XXXX che, sentita come soggetto sottoposto alle indagini, ha agito nel pieno diritto di rendere false dichiarazioni nel momento in cui la rappresentazione della verità, vale a dire confessare di trovarsi a Roma il giorno del Consiglio Federale in compagnia di XXXX, Presidente dell'associazione XXXX al centro dell'indagine in corso, poteva senza dubbio essere considerata dall'ufficio della Procura un elemento di colpevolezza.

La XXXX va dunque assolta dall'addebito disciplinare a lei contestato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento 7/22 RGPF e 7/22 RGTF, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, proscioglie la tesserata XXXX dall'addebito disciplinare ascritte.

Così deciso in Roma, 25 novembre 2022

Il Segretario
Dr.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio
Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni